

Dal decreto interministeriale sulle agevolazioni per chi investe in neoimprese innovative

Sgravi start-up a maglie larghe

Incentivi estesi al 2016, elevate soglia e durata minima

Pagina a cura
DI BRUNO PAGAMICI

Per il restyling degli incentivi per chi investe nelle start-up innovative il ministro dell'economia e delle finanze ricorre a un nuovo decreto, controfirmato dal ministro dello sviluppo economico. Rilevanti le novità apportate dal legislatore: l'estensione dei benefici fino a tutto il 2016, l'innalzamento della soglia massima degli investimenti ammissibili a 15 milioni di euro, il periodo minimo di durata dell'investimento che passa da 2 a 3 anni, a pena di decadenza dell'agevolazione. I soggetti Irpef e i soggetti Ires che investono in start-up innovative possono quindi effettuare le proprie scelte di convenienza sulla base di una nuova normativa, che ha ampliato il perimetro entro cui poter usufruire dei benefici fiscali previsti dopo il via libera da parte di Bruxelles.

Il nuovo decreto del Mise. Il decreto recante le nuove disposizioni di attuazione dell'art. 29 del d.l. n. 179/2012 è stato adottato al fine di adeguare la disciplina ai nuovi orientamenti comunitari in materia di capitale di rischio e alla decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2015 che ha autorizzato gli aiuti anche per il 2016. Tra le novità rispetto alla precedente disciplina (decreto interministeriale del 30/1/2014):

- l'aumento da 2,5 a 15 milioni di euro dell'ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili che ciascuna start-up innovativa;

- l'aumento da 2 a 3 anni del periodo obbligatorio di durata dell'investimento.

Invariata la normativa relativamente ai soggetti beneficiari, ovvero i soggetti Irpef (persone fisiche) e i soggetti Ires (persone giuridiche), così come disciplinati rispettivamente dai titoli I e II del Tuir, che effettuano un investimento agevolato in una o più start-up innovative. Sono esclusi: le start-up innovative; gli incubatori certificati; gli Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio); le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative intermedie per investimenti propri nel capitale di start-up innovative; nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; i soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa.

Gli investimenti agevolati. Le agevolazioni spettano nel caso di investimenti ef-

Le novità per le start up innovative	
Estensione temporale delle agevolazioni	Le agevolazioni a favore delle start up innovative vengono estese fino a tutto il 2016, dopo il via libera da parte della Commissione europea
Incremento della soglia massima di investimenti ammissibili	Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiori ad euro 15.000,00 per ciascuna start up innovativa. Ai fini del calcolo rilevano tutti i conferimenti agevolati ricevuti dalla start up innovativa nel periodo di vigenza del regime agevolativo
Estensione del periodo minimo di durata dell'investimento	Le agevolazioni si applicano ai soggetti passivi dell'Irpef e ai soggetti passivi sul reddito delle società, che effettuano un investimento agevolato in una o più start up innovative nei quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012
Condizioni di decadenza	Il diritto all'agevolazione decade se entro 3 anni dalla data in cui rileva l'investimento si verifica una delle seguenti cause: cessione delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti; riduzione di capitale sociale o ripartizione di riserve; recesso o esclusione degli investitori; perdita di uno dei requisiti richiesti per la qualifica della start up innovativa
Esclusioni dalle cause di decadenza	Sono state razionalizzate le cause di decadenza dell'agevolazione: non determina la decadenza dell'incentivo la perdita dello status di startup innovativa, se dovuta al superamento del limite temporale dei 5 anni dalla costituzione, o del tetto di 5 milioni di euro del valore della produzione annua, o la quotazione su una piattaforma multilaterale di negoziazione. Come previsto dalla precedente normativa, non costituiscono causa di decadenza i trasferimenti a titolo gratuito, o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti a operazioni straordinarie

fettuati sia direttamente che indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative. In particolare, sono agevolati i conferimenti in denaro iscritti alla voce capitale sociale e riserva da sovrapprezzo delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, e agli investimenti in quote degli Oicr.

Viene considerato conferimento in denaro (e costituisce pertanto investimento agevolato) anche la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante compensazione di crediti, a eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27 del d.l. n. 179/2012 (ossia le prestazioni dei dipendenti e dei collaboratori o di coloro che apportano servizi resi in favore della start-up innovativa).

Con riguardo alle start-up innovative non residenti che esercitano nel territorio dello stato un'attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le

agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.

Le agevolazioni non competono in caso di:

- 1) investimenti effettuati tramite Oicr e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;

- 2) investimenti in start-up innovative:

- che si qualificano come imprese in difficoltà;

- operanti nel settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio.

Rilevanza temporale degli investimenti. I conferimenti agevolabili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis c.c. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili, invece, rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

Incentivi fiscali. Ai soggetti Irpef è riconosciuta una

detrazione dall'imposta lorda pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, nel limite complessivo di 500 mila euro su base annua. Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda l'eccedenza può essere riportata in detrazione sul reddito delle imposte sui redditi degli anni successivi, ma non oltre il terzo. Ai soggetti Ires l'incentivo è concesso sotto forma di deduzione dal reddito, in misura pari a 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo annuo non superiore a 1.800.000 euro. Se la deduzione è di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo.

L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarata dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito

complessivo dichiarato delle singole società.

Per fruire delle agevolazioni, il beneficiario ovvero il soggetto intermediario (nel caso di investimento indiretto) riceve dalla start-up e conservare una serie di documenti, tra cui la documentazione della start-up innovativa che attesti è stato rispettato l'importo complessivo dei conferimenti ammissibili che la start-up innovativa può ricevere, pari a 15 milioni di euro.

Le start-up innovative sociali. Per le start-up innovative sociali e per quelle appartenenti al settore energetico, la detrazione è elevata al 25% e la deduzione al 27%, nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o che sviluppino e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. È il caso di ricordare che rientrano nella categoria delle start-up innovative del settore energetico le start-up innovative attive nei seguenti codici Ateco 2007: 27.1, 27.2, 27.32, 27.33, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.21, 28.25, 28.29.2, 29.31, 72.1.

Decadenza dalle agevolazioni. Una delle novità inserite nel nuovo decreto firmato dal Mef, di concerto con il Mise, riguarda le modifiche alla disciplina delle cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali. In particolare, il diritto all'agevolazione decade se, entro 3 anni (nella previgente disciplina il termine era di 2 anni) dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica una delle seguenti cause:

- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti;

- la riduzione di capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni;

- il recesso o l'esclusione degli investitori;

- la perdita, da parte della start-up innovativa, di uno dei requisiti richiesti dalla normativa.

Esclusioni dalle cause di decadenza. La nuova disciplina ritocca anche i casi di esclusione dalle cause di decadenza.

Non determina la decadenza dell'incentivo la perdita dello status di start-up innovativa, se dovuta al superamento del limite temporale dei 5 anni dalla costituzione, o del tetto di 5 milioni di euro del valore della produzione annua, o la quotazione su una piattaforma multilaterale di negoziazione.

Non costituiscono causa di decadenza, inoltre, i trasferimenti a titolo gratuito o mortis causa del contribuente e quelli conseguenti a operazioni straordinarie.